



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI GAS METANO**

Giugno 2024

Pagina 1 di 14

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS METANO**

CIG: B24524D4FC

CPV: 09123000-7



SOMMARIO

1	OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	3
2	MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	4
2.1	TRASPORTO E GESTIONE DELLA CONNESSIONE	4
2.2	CONDIZIONI DI PRELIEVO E REVISIONE DELLA CAPACITÀ	4
2.3	MODALITA' DI CONSEGNA.....	5
2.4	DISPONIBILITA' DEL GAS.....	5
2.5	IMPIANTI E SICUREZZA	5
2.6	ERRORI DI MISURA E MANOMISSIONI.....	5
3	RIFERIMENTI NORMATIVI E PRESCRIZIONI.....	6
4	DURATA	6
5	CORRISPETTIVO E MODALITA' DI FATTURAZIONE	6
6	REVISIONE DEI PREZZI.....	9
7	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	9
8	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
9	DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	9
10	ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	10
11	VERIFICHE DI CONFORMITA'	11
12	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
13	RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE.....	12
14	INADEMPIMENTI E PENALITÀ	12
15	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
16	CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE	14
17	INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP	14



1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di gas metano della società ATB Servizi S.p.A. in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente presso i punti di fornitura sotto elencati.

L'Appaltatore si impegna pertanto a fornire alla Committente, che a sua volta si impegna ad acquistare in esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1567 cod. civ., dall'Appaltatore stesso, il gas naturale per gli usi di seguito specificati, che verrà somministrato presso il Punto di Riconsegna (PDR) elencato, necessario a soddisfare per tutto il periodo contrattuale, fissato nel successivo Art. 4 del presente Capitolato, l'intero fabbisogno degli stessi, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato.

Il gas naturale fornito dovrà essere conforme agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell'operatore maggiore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 185/05 e s.m.i.

Il gas naturale erogato dal fornitore non potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli definiti contrattualmente senza previo consenso scritto dello stesso.

Il gas fornito è composto da idrocarburi o miscele di idrocarburi, essenzialmente metano, in conformità agli standard di qualità previsti dalla regolamentazione vigente.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas metano esclusivamente per autotrazione il quale deve rispondere ai criteri di qualità previsti dall'ARERA e l'appaltatore deve garantire la conformità del prodotto agli standard normativi in vigore in ogni momento della fornitura, tra cui in particolare:

- avere PCS alle condizioni standard dovrà essere pari a 38,1 MJ/Sm³ e dovrà essere compreso tra 34,95 e 45,28 MJ/Sm³, come da Codice di Rete Snam;
- densità compresa tra 0,5548 e 0,8 kg/mc, come da Codice di Rete Snam;
- essere esente da acqua e idrocarburi in forma liquida;
- essere esente da particolato solido, in quantità tale da recare danni all'impianto di trasporto e di compressione, e da altri gas che possano inficiare la sicurezza di esercizio o l'integrità degli impianti;
- temperatura superiore a 3 °C e inferiore a 50°C, come da Codice di Rete Snam;

Il gas metano sarà consegnato in corrispondenza del punto di consegna del distributore situato sulla condotta che alimenta l'impianto di compressione del metano per autotrazione nel sito:

Punto di riconsegna –Rifornimento bus a metano

Località di fornitura: via Gleno, 13 Bergamo (BG) - Bergamo (BG)

Pdr 00102401202867 - REMI 34416400

I parametri tecnici di somministrazione previsti sono:

- prelievo annuo previsto (VA): circa 1.210.000 Smc;
- modalità di consegna (pressione massima e minima, pressione di riferimento per impianto preriscaldamento, etc.) conformi alle previsioni dei codici di rete;

La stima dei consumi annuali, espressi in Smc, è riassunta nella tabella sottostante (consumi totali ultimo anno per il punto di consegna sopra elencato):



stima consumi ATB Servizi (Smc)	
gennaio	108.862
febbraio	113.820
marzo	129.382
aprile	122.199
maggio	101.484
giugno	92.310
luglio	78.583
agosto	68.835
settembre	95.035
ottobre	101.293
novembre	100.839
dicembre	96.566
totale	1.209.208

I consumi sopra indicati per ATB Servizi sono indicativi dei fabbisogni di gas naturale e rappresentano la miglior stima dei consumi annuali previsti.

Il Committente non è vincolato al rispetto dei consumi attesi di gas. Il Fornitore dovrà soddisfare i fabbisogni del Committente alle condizioni definite dal presente capitolato sia nel caso in cui i quantitativi prelevati siano inferiori che nel caso in cui siano superiori rispetto alle quantità stimate. Non sono pertanto previsti conguagli sul consuntivo dei volumi annui né volumi invernali.

2 MODALITÀ GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

2.1 TRASPORTO E GESTIONE DELLA CONNESSIONE

Il Committente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per stipulare il Contratto di trasporto con il Distributore territorialmente competente. L'Appaltatore dovrà, inoltre, garantire l'adempimento di tutti gli impegni assunti da parte del Distributore Locale. Il Committente, pertanto, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce, altresì, mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per la stipula del Contratto di trasporto del gas nei punti di fornitura e si impegna a rilasciare all'Appaltatore tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti. L'Appaltatore si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie per rendere operativo il servizio e a sottoscrivere in proprio nome e per conto del Committente il Contratto di Trasporto con il Distributore Locale.

Nel caso di realizzazione di un nuovo punto di fornitura ovvero di incremento dell'impegno giornaliero e/o della portata oraria di un punto di fornitura esistente, rientranti nella fornitura oggetto del Contratto, saranno a carico del Committente i contributi a fondo perduto nonché tutti gli eventuali ulteriori oneri che dovessero essere richiesti dal trasportatore e/o dal distributore locale per la copertura dei costi di potenziamento della rete di metanodotti e/o della cabina di regolazione e misura. A tali importi verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto.

2.2 CONDIZIONI DI PRELIEVO E REVISIONE DELLA CAPACITÀ



Il Committente rilascia all'Appaltatore apposita autorizzazione alla comunicazione dei dati di misura di ogni singolo punto di fornitura, da parte del distributore locale di riferimento. Si specifica che non saranno richieste programmazione di prelievo e/o di capacità giornaliera.

Il Committente si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'Appaltatore ogni variazione al ciclo di normale utilizzo o eventuali sospensioni programmate per festività o altre motivazioni.

2.3 MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna del gas avverrà ad un valore di pressione conforme alla normativa vigente e alle eventuali disposizioni contenute nel codice di rete di pertinenza. La consegna del gas fornito si intende effettuata al punto di fornitura di cui all'articolo 1 del Capitolato.

Da tale sezione di impianto il Committente assume l'obbligo e l'onere dell'osservanza delle norme di sicurezza previste dalle competenti autorità, esonerando l'Appaltatore da qualsiasi responsabilità a riguardo.

2.4 DISPONIBILITA' DEL GAS

Il gas la cui somministrazione è oggetto del Capitolato sarà a disposizione del Committente senza limitazione di orario. Le eventuali riduzioni/sospensioni della capacità di consegna da parte del trasportatore e/o del distributore, si rifletteranno sulla fornitura di gas con le modalità ed i criteri stabiliti dai codici di rete adottati dal trasportatore e/o dal distributore in conformità ai criteri stabiliti dall'ARERA.

2.5 IMPIANTI E SICUREZZA

L'Appaltatore ed il gestore della rete di trasporto o di distribuzione locale avranno il diritto di accedere in ogni momento alle cabine di regolazione e misura relative a ciascun punto di fornitura, dandone avviso al Committente se ciò sarà possibile.

2.6 ERRORI DI MISURA E MANOMISSIONI

L'Appaltatore, nonché il trasportatore e/o il distributore, ed eventuali loro incaricati hanno il diritto di accedere alla stazione di misura in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o delle operazioni di misura, e potranno partecipare alle attività di misura in contraddittorio. Il Committente si impegna a garantire che, in sede di effettuazione delle operazioni di misura, siano adottate le norme, procedure e linee guida emesse dal trasportatore e raccolte nel documento "Misura del Gas" allegato al codice di rete del trasportatore.

In caso di contestazione relativa alla misura e/o al gruppo di misura, il Committente nel più breve tempo possibile ne darà opportuna comunicazione all'Appaltatore, il quale provvederà ad informare il trasportatore e/o distributore locale al più presto e comunque non oltre 10gg naturali e consecutivi, fermo restando che qualora la contestazione risultasse infondata l'Appaltatore addebiterà il costo eventualmente sostenuto per la verifica come disposto dalla normativa vigente in materia ove non sostenuto già dal Committente. Se dalla verifica del gruppo di misura dovesse risultare un accertamento di errori nella misura superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa metrologica in materia, il trasportatore e/o distributore provvederà alla ricostruzione dei prelievi in base alle modalità e nei tempi fissati dalla vigente normativa.



Il trasportatore e/o distributore comunicherà all'Appaltatore la ricostruzione dei consumi entro quindici giorni dall'invio del resoconto della verifica e l'Appaltatore comunicherà tali informazioni al Committente, al più presto e comunque non oltre 10gg naturali e consecutivi. In caso di mancata opposizione da parte del Committente entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ricostruzione dei consumi, l'Appaltatore potrà accreditare o addebitare in bolletta le somme ricalcolate.

È in ogni caso responsabilità dell'impresa di distribuzione o del soggetto abilitato alla misura l'invio della relativa documentazione comprovante la misura corretta, secondo i tempi e le modalità previste dai codici di rete adottati dal trasportatore e/o dal distributore. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi precedentemente fatturati una volta che il trasportatore o distributore avrà recepito le correzioni e le avrà validate secondo i tempi e le modalità previste dai rispettivi codici di rete, senza addebito o accredito di interessi per le Parti. Il tutto in osservanza di quanto previsto dai codici di rete del trasportatore e/o distributore e dalla normativa di Legge vigente.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI E PRESCRIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'appalto e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari e nel D.lvo. 36/2023.

4 DURATA

L'affidamento del servizio avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto o dall'invio dell'ordine di avvio se antecedente.

Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto di cui trattasi.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto siano in corso le operazioni di aggiudicazione della nuova gara di appalto la ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'art. 120, c. 11 del D.Lvo n. 36/23 e smi, a prorogare il contratto in essere ai medesimi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo strettamente necessario a giungere alla nuova aggiudicazione.

5 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Si intendono per corrispettivi della fornitura gli importi che verranno pagati al Fornitore in conseguenza dell'espletamento del contratto.

L'Appalto sarà aggiudicato al Concorrente che offrirà lo SPREAD minore, mediante il criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell'Art. 108, terzo comma, del Codice appalti (D.Lvo 36/2023), in quanto la fornitura ed i servizi associati di cui alla presente gara attengono a beni quali il gas metano aventi caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

Le componenti competitive "distintive" e "qualificanti" di ciascuna offerta di gara risiederanno nella quotazione che ciascun offerente farà dello Spread.

	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS METANO	Giugno 2024
		Pagina 7 di 14

I corrispettivi includono:

- il costo della materia prima;
- la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- gli oneri per il servizio di stoccaggio, modulazione e bilanciamento.

I corrispettivi non includono:

- le componenti relative al servizio di trasporto, distribuzione e misura su rete locale corrispondenti alla normativa tariffaria fissata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed applicata in relazione a ciascun punto di riconsegna. Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente il servizio di trasporto saranno automaticamente recepite nel contratto tra le parti che verrà, di volta in volta, adeguato alle regole vigenti;
- componenti tariffarie aggiuntive applicate sul servizio di trasporto (GSt, REt, UG3t, CRVI, CRVST; SD, CRVFG; CRVCS; CRVOS; CRVBL; CVFC; CVU);
- tasse, imposte, diritti ed accise applicati da qualunque autorità competente in relazione alla vendita da parte del Fornitore ed all'acquisto da parte del Cliente del gas naturale oggetto del contratto.

Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell'Offerta Economica.

Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi nell'Offerta Economica non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante.

I corrispettivi sono riferiti ad un gas avente alle condizioni standard (temperatura di 15°C a pressione assoluta di 1,01325 bar) un potere calorifico superiore (di seguito "Potere Calorifico Superiore" o "PCS") pari a 38.100 kilojoule (kJ) al metro cubo e verranno adeguati proporzionalmente al valore del PCS effettivo del gas naturale prelevato nel mese di prelievo.

Per ogni standard metro cubo prelevato nel giorno n verrà corrisposto il corrispettivo CVn espresso in €/Smc e calcolato come di seguito riportato:

$$CVn = PSV,n + S$$

dove:

S = è lo spread, espresso in c€/Smc e offerto dal Fornitore in sede di gara

PSV,n = è il prezzo di mercato del metano presso il Punto di Scambio Virtuale (PSV) relativo al giorno n-esimo espresso in c€/Smc così calcolato:

PSV,n è pari alla quotazione giornaliera del prezzo "Offer" relativo al periodo "Day ahead" del giorno n-esimo del mese di fornitura, espressa in €/MWh e rilevata, da "ICIS Heren" nel giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno di riferimento e pubblicata sull'"Heren European Spot Gas Markets nel prospetto "PSV PRICE ASSESSMENT" del Market e convertite in c€/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833 ed arrotondato alla quarta cifra decimale.



Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri saranno individuati, di comune accordo tra le parti, criteri alternativi equivalenti.

Il corrispettivo per la materia prima è determinato moltiplicando la quantità di gas fornita giornalmente, misurata in Smc, per il prezzo di mercato presso il PSV calcolato come sopra indicato, aumentato dello SPREAD offerto in sede di gara.

La contabilizzazione è a misura: la quantità di gas metano, misurata in Smc, che l'appaltatore somministrerà verrà quantificata per mezzo di contatori fiscali attualmente installati nei luoghi di consegna.

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati, relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito; resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

La quantità di gas fornita dovrà essere comunicata dall'appaltatore con report mensile attestante i quantitativi prelevati, il giorno in cui si è verificato il prelievo massimo in termini di mc e il prelievo per ciascun giorno del mese.

L'appaltatore emetterà fatture mensili, che saranno riferite ai consumi relativi al mese precedente, sia in formato elettronico che cartaceo. Nelle fatture dovranno essere indicate le variazioni per modifiche del prezzo derivanti da applicazione di norme di legge, regolamenti, disposizioni dell'ARERA, etc.

Il committente non rimborserà oneri finanziari sostenuti dall'appaltatore sia per la partecipazione alla gara sia per l'esecuzione del contratto né riconoscerà costi di attivazione o altre spese non espressamente previste in questo capitolato o nei documenti di gara.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità di cui all'art. 15 del presente capitolato e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura a mezzo bonifico bancario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136 agosto 2010.

In particolare le forniture relative ai servizi previsti all'art. 1, saranno fatturate con cadenza mensile posticipata; le fatture saranno liquidate con pagamento a 30 giorni data fattura fine mese, previa acquisizione da parte del committente del prospetto riepilogativo relativo alle forniture effettivamente erogate.

I pagamenti delle fatture verranno corrisposti sul conto corrente bancario aventi le coordinate bancarie indicate sul portale telematico, dell'albo fornitori ATB, a cui l'Aggiudicatario deve necessariamente iscriversi. L'appaltatore si impegna anche a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi e ad aggiornare in tali casi i dati sul suddetto portale telematico.

Si fa presente che le fatture dovranno indicare il riferimento al numero di protocollo del singolo contratto applicativo, nonché del relativo codice identificativo e dovranno riportare la seguente dicitura "operazione con scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR n. 633/1972".

Ai fini del pagamento delle fatture il committente acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al D. Lgs. n. 267/2003. Nell'evenienza in cui dovessero emergere



situazioni di irregolarità, il committente sospenderà il pagamento delle fatture fino a quando l'appaltatore non provveda a mettere in regola la sua posizione.

6 REVISIONE DEI PREZZI

Non applicabile .

7 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Federico Zamboni, dirigente responsabile dell'Area Programmazione e Produzione del Servizio di ATB Servizi, energy manager del Gruppo ATB.

Alla sottoscrizione del contratto saranno comunicati al RGC i relativi recapiti telefonici, e-mail e PEC oltre a quelli del DEC.

Alla sottoscrizione del contratto l'appaltatore è tenuto a comunicare al RUP nominativo e recapiti telefonici, e-mail e PEC del RGC e dei suoi eventuali assistenti e il domicilio eletto ai fini del contratto.

Le parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione.

8 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il RUP dà avvio all'esecuzione della prestazione fornendo all'appaltatore le istruzioni e direttive necessarie, indicando (ove occorra) i luoghi ove si svolgeranno le prestazioni, descrivendo mezzi e strumenti eventualmente messi a disposizione dal committente. Di tutto ciò redige apposito verbale che le parti sono tenute a sottoscrivere.

9 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica alla fornitura può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dal committente. Eventuali modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il committente lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del committente.

Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi degli articoli 5 e 120 del D.lvo 36/2023:

- a) per servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - 1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - 2) comportamenti per il committente notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi;
- b) per varianti in corso d'opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:



- 1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili, tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non alteri la natura generale del contratto;
- c) in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma;
- d) nei casi e con i limiti di cui all'art. 120 comma 3 ove compatibile con il presente appalto;
- e) ai sensi dell'art. 120 comma 9 qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni da esso previste.

Nei casi di cui sopra riportati alle lettere a), b), c), e) l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere il relativo ordine, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato.

10 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte dell'appaltatore di piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell'affidamento espresse dal contratto medesimo, dal presente capitolato e da tutti gli allegati.

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto.

L'appaltatore si impegna a predisporre senza oneri aggiuntivi tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti attualmente in essere.

L'appaltatore si obbliga ad assicurare la continuità nella somministrazione. In deroga all'art. 1565 C.C. l'appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, anche in caso di eventuali ritardi nel pagamento del corrispettivo dovuto, per tutto il periodo di durata del vigente contratto.

Eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzione di fornitura sono ammesse e non costituiscono quindi inadempimento del contratto, solo se conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento, svolte dal Distributore o dal Trasportatore, sulla rete di gasdotti. Per eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura imputabili all'appaltatore, quest'ultimo riconoscerà al committente il rimborso di tutti gli oneri e spese eventualmente sostenuti per il servizio alternativo di fornitura di gas resa da terzi, oltre all'eventuale risarcimento di danni subiti in conseguenza.

L'appaltatore si attiverà per contenere i disagi in accordo con il committente e gli altri enti interessati. Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi, gli oneri di trasporto dovranno essere versati dall'appaltatore agli enti competenti nella misura e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa. La stazione appaltante resta esonerata da qualsiasi onere derivante da inadempienze della società per i suddetti versamenti.

Tutto il personale e le attrezzature necessarie per le attività previste dal presente contratto saranno a totale carico dell'appaltatore.

Per ogni comunicazione necessaria con il committente l'appaltatore dovrà garantire la presenza di un responsabile di riferimento (RGC - Responsabile Generale del Contratto), reperibile all'occorrenza H24 tutti i giorni dell'anno. L'RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o suo assistente.



L'appaltatore è tenuto ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni.

L'appaltatore dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie del proprio personale, nonché a corrispondere allo stesso il trattamento normativo e retributivo previsto dalle leggi vigenti nonché dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro, manlevando il committente da ogni responsabilità in merito. Nel caso in cui l'appaltatore impieghi personale dipendente presso più aziende contemporaneamente, il committente si riserva di attivare procedura di esonero della responsabilità solidale di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 1369/1960.

Inoltre, l'appaltatore si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione, trattamento previdenziale e assistenziale dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di settore

11 VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il committente si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni del presente capitolato e degli ordinativi.

In caso di contestazioni relative alla misura il committente ne darà comunicazione al Fornitore, che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del distributore. Il Fornitore e il distributore hanno il diritto di accedere ai punti di misura del committente in qualsiasi momento, per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura.

Qualora nel corso delle verifiche in corso d'opera e finale siano riscontrati vizi o difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto, il RUP inoltra contestazione scritta all'appaltatore, con invito alla regolarizzazione entro il termine assegnato, ferma la facoltà per l'appaltatore di presentare osservazioni scritte.

L'onere di regolarizzazione entro il termine assegnato non è sospeso dalla presentazione delle osservazioni.

Il RUP comunica all'appaltatore l'esito dell'esame delle osservazioni eventualmente presentate, disponendo il relativo accoglimento ovvero confermando la violazione anche per gli effetti di cui al successivo art. 14.

12 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento del servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione.

Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o



comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il committente si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

13 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa con l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la durata dello stesso.

L'appaltatore è inoltre responsabile dei danni comunque arrecati nell'esecuzione del servizio. A tal fine la società aggiudicataria presenta copia della polizza sottoscritta per la responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro, con massimale conforme a quanto previsto nella lettera d'invito alla procedura di gara.

14 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Per ritardi nella fornitura o fornitura di prodotto difforme da quanto indicato nel presente capitolato, fatto salvo il risarcimento del danno, in caso di riscontrato grave inadempimento nell'esecuzione della fornitura o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il committente si riserva la facoltà di comminare all'appaltatore le seguenti penalità che verranno applicate automaticamente per ogni prestazione non effettuata:

- € 2.500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella fornitura;
- € 2.500,00 per ogni giorno di fornitura irregolare di gas metano che non rispetta le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Tutte le penali verranno detratte, a consuntivo, dall'importo delle fatture relative al servizio in oggetto.

Il valore totale delle penali comminate non potrà superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti e/o servizi forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

L'applicazione di tre penalità durante un anno di servizio comporta la risoluzione del contratto.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad altri prestatori di servizi per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'appaltatore.

15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile, con spese a carico dell'appaltatore. Tale facoltà di risoluzione in capo al committente potrà essere esercitata anche mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e senza la necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti generali di partecipazione alla gara;
- emersione di irregolarità a carico dell'appaltatore di entità tale da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale (in particolare la sopravvenuta incapacità di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 con peculiare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa);
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano cagionato un disservizio al committente;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- mancato rinnovo o decadenza della polizza assicurativa di cui all'art.14.

Alla risoluzione del contratto si procederà inoltre dopo tre contestazioni effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal committente.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore è a conoscenza che il committente ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed il relativo Codice Etico (consultabili sul sito internet <http://www.atb.bergamo.it>, alla voce "Modello 231"), che definiscono l'insieme delle regole e dei principi etici a cui la società riconosce valore ed il cui rispetto consente, tra l'altro, di prevenire i comportamenti illeciti di cui al punto citato.

L'appaltatore dichiara di conoscere le previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed i principi del Codice Etico del committente e di rispettarne i relativi contenuti, nella consapevolezza che l'inosservanza di una delle disposizioni del citato decreto e dei principi del Codice Etico comporta grave inadempimento contrattuale che legittima il committente, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. – clausola risolutiva espressa – alla risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.



Nel caso in cui le "informazioni antimafia" di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, diano esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

16 CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE

A seguito della risoluzione l'appaltatore non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese, con buon esito, fino al giorno della risoluzione stessa; dal corrispettivo suddetto andranno dedotte le spese sostenute dal committente per sopperire alle deficienze riscontrate. Resta salvo in ogni caso il diritto del committente al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

17 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un congruo preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.